



# **COMUNE DI CANONICA D'ADDA**

**Provincia di Bergamo**

**COPIA**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 69 Del 29-11-2017

**Oggetto:** DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 - PROROGA BLOCCO AUMENTI TARIFFARI - I.U.C. COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI, SCADENZE PER L'ANNO 2018 SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO - CATEGORIA A/1-A/8- A/9 - NON ESENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CEREA GIANMARIA</b>	<b>P</b>	<b>SPADA TIZIANA</b>	<b>P</b>
<b>CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE</b>	<b>P</b>	<b>MONZIO COMPAGNONI CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>TIBALDI PIER LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>CEREDA PIETRO GIOVANNI</b>	<b>A</b>
<b>PIROVANO AMANDA</b>	<b>A</b>	<b>PIROTTA GRAZIANO</b>	<b>P</b>
<b>IPERBOLI NADIA PALMIRA</b>	<b>P</b>	<b>CIOCCA MATTEO</b>	<b>A</b>
<b>PISONI GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>PIROTTA TERESA</b>	<b>P</b>
<b>CIOCCA MAURO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile  S

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco conferma le aliquote in vigore.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Preso atto che il disegno di legge di bilancio 2018 conferma il blocco degli aumenti delle aliquote anche per il 2018;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare quanto disciplinato in materia di TASI dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro...*omissis*...per quanto riguarda la TASI ...*omissis*... l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,... *omissis*... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Viste altresì le novità introdotte dalla legge di Stabilità anno 2016 ( legge 28 dicembre 2015 nr. 208) in materia di TASI di seguito indicate :

-----comma 14 lettera b): viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

Con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C7.

-----comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce**: comma 14 lettera c): "*c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;*

-----comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

-----comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

----- commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato**: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9

dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista altresì la modifica introdotta dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/2015 che anticipa al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI ai MEF ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 30.04.2014 e pubblicato sul portale del Mef il 14.05.2014 e dato atto che le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione sono automaticamente previste senza necessità di modificare il regolamento;

Tanto premesso e considerato.

Vista la propria deliberazione n. 6 del 27.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tenuto conto delle modifiche introdotte dalle legge di stabilità 2016 sopra dettagliate, sono state confermate le aliquote, le detrazioni e le scadenze TASI per l'anno 2017 così come riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <b>ESCLUSO</b> CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <b>SOLO IN</b> CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A1 ALLA CAT. A9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITÀ'	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT. E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

Preso atto dell'eliminazione della TASI sulla prima casa e relative pertinenze (una per immobile di categoria C/2-C/6-C/7), della proroga del blocco aumenti, viene confermata l'applicazione della Tasi solo sulle unità immobiliare e relativa pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (cosiddette categorie di lusso) stabilendo il versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI in nr. 2 rate aventi le seguenti scadenze valide per l'anno 2018:

- 1<sup>a</sup> rata 16 giugno
- 2<sup>a</sup> rata 16 dicembre
- Rata unica 16 giugno

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio 2017/2019 viene assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi;

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere all'applicazione delle aliquote, detrazioni e scadenze relative alla TASI di cui alla presente deliberazione;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n° 8 favorevoli, n° 0 contrari, n° 2 astenuti (Monzio Compagnoni Claudio, Pirotta Graziano), espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. Di prendere atto che il disegno di legge di bilancio 2018 prevede la proroga del blocco delle aliquote anche per il 2018;
2. Di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, le medesime aliquote e esenzioni relative alla TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 27.01.2017 così come riportate nella sotto indicata tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <b>ESCLUSO</b> CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE <b>SOLO IN</b> CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A1 ALLA CAT. A9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT. E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI (solo per le abitazioni principali categoria A/1-A/8-A/9) e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre

- minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. di precisare che in caso di comproprietà degli immobili, qualora i versamenti effettuati soddisfino l'imposta dovuta, l'Ente non procederà ulteriormente.
  5. di stabilire il versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI in nr. 2 rate aventi le seguenti scadenze valide per l'anno 2018:  
1^ rata 16 giugno  
2^ rata 16 dicembre  
Rata unica 16 giugno
  6. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;
  7. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti n° 10 favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 29/11/2017

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.**

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 - PROROGA BLOCCO AUMENTI TARIFFARI - I.U.C. COMPONENTE TASI: CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI, SCADENZE PER L'ANNO 2018 SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO - CATEGORIA A/1-A/8- A/9 - NON ESENTI.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, il 20.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maffi Giovanna







20 NOV 2017

PROV. N° 0010988  
CAT. IV CL. 2 FASC.

**Parere del Revisore dei Conti  
sulla conferma per l'anno 2018  
delle aliquote, detrazioni, scadenze Tasi  
(IUC – COMPONENTE TASI)**

IL REVISORE DEI CONTI  
del COMUNE DI CANONICA D'ADDA

**Dott. BORMOLINI MICHELE**

Preso atto che il disegno di legge di bilancio 2018 prevede la proroga del blocco delle aliquote dei tributi anche per l'anno 2018;

Vista l'allegata proposta nr. 71 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, con riferimento al blocco normativo, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, vengono proposte le medesime aliquote, esenzioni, scadenze relative alla TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 27.01.2017 così come riportate nella sotto indicata tabella, confermando l'esenzione introdotta sull'abitazione principale con le scadenze indicate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSO CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO IN CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A1 ALLA CAT. A9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITÀ'	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT. E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

Scadenze valide per l'anno 2018:

- 1<sup>a</sup> rata 16 giugno
- 2<sup>a</sup> rata 16 dicembre
- Rata unica 16 giugno

Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1<sup>a</sup> comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.




Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote, detrazioni e scadenze della Tasi secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 71

Canonica D'Adda, li 20 novembre 2017

Il Revisore dei Conti  
Dott. Bernolli Michele







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to CEREÀ GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 18 DIC 2017 Reg. N° 818 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 18 DIC 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott GIULIANI ENRICO MARIA